



COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

REGOLAMENTO COMMISSIONE
CONSULTIVA SPORT E POLITICHE
GIOVANILI

Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2022

INDICE

Art.1 - Principi generali

Art.2 - Competenze della commissione

Art.3 - Operatività

Art.4 - Istituzione e durata

Art.5 – Composizione, nomina e requisiti

Art. 6 – Cariche e verbale

Art. 7 – Funzionamento, sedute e decisioni

Art. 8 - Collaborazione e raccordo con gli uffici e gli organi di governo

Art. 9 - Cessazione e Surroga

Art. 10 – Compensi

Art. 11 – Richiamo a norme generali

Art. 1 – Principi generali

La *Commissione Consultiva dello Sport e delle Politiche Giovanili* (d'ora in avanti Commissione) è l'organismo consultivo del Comune che contribuisce alla determinazione della politica sportiva, delle politiche giovanili e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri.

La Commissione ha lo scopo di promuovere e coordinare, anche in collaborazione con le organizzazioni presenti sul territorio, tutte le iniziative atte alla promozione della cultura dello sport e alla tutela delle politiche giovanili sotto tutte le sue forme ed espressioni. Nell'ambito delle proprie competenze, la Commissione si impegna a sostenere e promuovere le politiche giovanili e la cultura sportiva a fini sociali, turistici e ricreativi e come incentivo alla creazione di una comunità coesa e rispettosa del prossimo, favorendo altresì, la conoscenza di culture diverse, sia nazionali che internazionali.

Essa opera quale organo consultivo a supporto dell'attività dell'assessorato competente, esprimendo pareri e offrendo collaborazione per la realizzazione delle iniziative esistenti sul territorio, promosse o patrocinate o comunque autorizzate dal Comune di Castiglione della Pescaia.

Essa risponde del proprio operato agli assessorati competenti.

Art. 2 - Competenze della commissione

A titolo esemplificativo e non esaustivo alla Commissione sono attribuite le seguenti competenze:

- Discutere le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva e delle attività in favore delle fasce giovanili;
- Formulare pareri su tutte le problematiche attinenti la pratica sportiva ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti;
- Collaborare per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti;
- Collaborare con le Società Sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività e iniziative;
- Proporre l'organizzazione di incontri, dibattiti, corsi, eventi e manifestazioni finalizzate alla promozione dello sport e/ delle politiche giovanili;
- Provvedere alla formazione ed alla tenuta dell'albo comunale delle società sportive;
- Collaborare con le associazioni presenti sul territorio al fine di creare sinergia e collaborazione fra queste, i cittadini e gli enti pubblici; a tal proposito la Commissione collabora con le altre Commissioni al fine di agevolare il lavoro dell'Amministrazione comunale;

- Offrire la possibilità di ascolto e partecipazione ai cittadini di tutte le età al fine di contribuire alla crescita e all'insegnamento del senso civico e del bene comune soprattutto alle fasce giovani del territorio;
- proporre iniziative e progetti volti al miglioramento e alla promozione delle politiche giovanili su tutto il territorio.

Articolo 3 – Operatività

La Commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle materie di competenza, ha diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli Uffici del Comune, tramite il proprio Presidente, atti, notizie, informazioni (fatti salvi gli atti "riservati" a sensi di legge o di regolamento) e può anche procedere alla audizione di cittadini.

Articolo 4 – Istituzione e durata

La Commissione è istituita con provvedimento del Consiglio Comunale e i suoi membri restano in carica fino al termine della durata del Consiglio Comunale.

Articolo 5 – Composizione – nomina e requisiti.

La Commissione si compone di n. 7 membri:

- L'Amministratore delegato allo Sport o alle Politiche Giovanili o suo delegato, quale membro di diritto;
- n. 6 componenti di cui n. 4 (quattro) proposti dalla maggioranza consiliare e n. 2 (due) proposti dalle minoranze consiliari.

La nomina sarà deliberata dal Consiglio Comunale nel rispetto del criterio della proporzionalità assicurando la rappresentanza di ciascun gruppo consiliare.

All'atto della nomina i componenti della Commissione dovranno possedere i requisiti previsti per l'elezione a Consigliere Comunale.

In aggiunta ed anche in alternativa tra loro dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. essere persone attive nel settore dello sport o del volontariato, dell'associazionismo, della comunicazione e dell'organizzazione di eventi sportivi o comunque impegnati nelle attività di tutela e promozione della cultura sportiva e del sostegno alle fasce giovanili della popolazione;
2. avere la residenza nel Comune di Castiglione della Pescaia;

3. operare con la propria attività nel Comune di Castiglione della Pescaia;

Non sono eleggibili coloro che svolgono attività lavorativa presso gli uffici comunali o sono membri del Consiglio Comunale.

Articolo 6 - Cariche e Verbale

Nella prima seduta della commissione verrà eletto a maggioranza semplice il Presidente, il quale nominerà il Vice-presidente su suggerimento dei commissari. La carica di Presidente non potrà essere ricoperta dall'Amministratore delegato allo Sport o alle Politiche Giovanili o suo delegato. Le funzioni di segretario sono espletate da un membro della Commissione indicato dal Presidente. Il Presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori. In caso di assenza lo stesso delega per tali funzioni il Vice-Presidente. Il verbale di assemblea, pena la nullità, deve essere sottoscritto dal Presidente (o dal Vice-presidente) e dal segretario, il quale provvederà a trasmetterlo alla Giunta Comunale.

Art. 7 - Funzionamento Sedute e Decisioni

La Commissione è convocata dal Presidente, oppure su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti.

La Commissione si dovrà riunire, in via ordinaria, almeno due volte all'anno. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve pervenire ai partecipanti almeno 3 (tre) giorni prima della seduta tramite posta elettronica ordinaria o tramite altro dispositivo a cura di chi la convoca.

In caso di comprovata urgenza ed in via straordinaria, la commissione può essere convocata anche telefonicamente in deroga alle precedenti disposizioni.

Le sedute della Commissione si tengono presso la sede concordata dai rispettivi membri. La validità delle sedute è tale se risulta presente almeno il 50% dei commissari.

Esse sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente.

I pareri della commissione sono espressi con la maggioranza semplice dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente .

Le riunioni della Commissione, per il carattere delle tematiche discusse, sono generalmente non aperte al pubblico, tuttavia la Commissione può decidere in casi particolari di renderle pubbliche.

É ammessa la convocazione di singoli cittadini per chiarire problematiche concernenti particolari questioni.

Inoltre, i cittadini possono evidenziare e/o proporre la trattazione e l'approfondimento di questioni di

carattere sportivo o inerenti le politiche giovanili riguardanti la collettività.

La Commissione stabilirà la discussione di tali argomenti in una delle successive riunioni.

La Commissione ha facoltà di promuovere consultazioni o fissare speciali adunanze conoscitive per sentire esperti, rappresentanti di Enti, Associazioni, Categorie di forze sociali, economiche e sindacali allorquando ne ravvisi l'opportunità e le necessità.

Qualora la partecipazione di esperti o di rappresentanti esterni comportasse degli oneri per il Comune, dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione alla Giunta Comunale.

La Commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle materie di competenza, ha diritto di ottenere dagli uffici e dalla Giunta Comunale, tramite il rispettivo Presidente, atti, notizie, informazioni dietro semplice richiesta, anche verbale (fatti salvi gli atti "riservati" a sensi di legge o di regolamento).

Art. 8 - Collaborazione e raccordo con gli uffici e gli organi di governo

La Commissione svolge la propria attività consultiva a supporto degli Uffici e degli organi Comunali.

I pareri espressi dalla stessa non avranno valore vincolante per gli organi deputati all'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.

Art. 9 Cessazione e Surroga

Il singolo membro che risulti assente – senza giusta causa - per almeno il 50% delle sedute annue o per tre convocazioni consecutive, decade dall'incarico. Sia in caso di decadenza che di dimissioni di un membro della Commissione, si procederà alla surroga con altro soggetto individuato secondo i requisiti e le procedure di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei componenti, si intende decaduta l'intera Commissione, che andrà rinnovata secondo le procedure di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 10 – Compensi

Ai componenti della Commissione non spetta nessun compenso o rimborso per l'esercizio delle funzioni espletate.

Articolo 11 – Richiamo a norme generale

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge in materia previste dalle vigenti normative. Le norme del presente regolamento entrano in vigore dalla data della esecutività della deliberazione che lo approva.